



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

Istruzioni

per il rilascio di documenti

per la Certificazione con l'Estero



Premessa

La richiesta di rilascio del Certificato di Origine deve essere presentata in modalità telematica, attraverso la piattaforma Infocamere Cert'O accessibile alla pagina:

<https://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerali>

Va inviata alla Camera di Commercio dove l'impresa ha sede legale o unità locale iscritta al Registro delle Imprese o al REA. In via eccezionale, previa autorizzazione della Camera di Commercio territorialmente competente, può essere presentata alla Camera dove è situata la merce da spedire all'estero.

La richiesta di rilascio deve essere **sottoscritta digitalmente** da un **legale rappresentante** dell'impresa richiedente o da un suo **procuratore**, con poteri di rappresentanza o in possesso di delega formale a sottoscrivere atti che lo impegnano nei confronti della Pubblica Amministrazione, il cui nominativo risulti depositato al Registro delle Imprese competente.

Il firmatario della richiesta di Certificato di Origine:

- rilascia tutte le dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 2000, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato;
- si impegna a fornire la documentazione a comprova dell'origine dichiarata.

L'impresa può **delegare, all'invio** della richiesta telematica, una società/agenzia, previo deposito, attraverso la piattaforma **Cert'O**, di una pratica di "conferimento delega" con allegato l'apposito modello di delega scaricabile alla pagina:

<https://www.marche.camcom.it/modulistica/certificazione-per-l2019estero>

La richiesta di Certificato di Origine deve essere sempre **accompagnata dalla fattura di vendita all'estero** (fattura di esportazione) nonché, per l'origine extra UE, dall'eventuale documentazione comprovante l'origine. La fattura deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa fiscale. Deve essere firmata digitalmente dallo stesso soggetto che firma la domanda di rilascio del Certificato di Origine.

Ogni certificato deve essere utilizzato per un'unica spedizione (circolare del Ministero dell'Industria e commercio n. 595/C del 16/12/1952 e circolari del Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con Unioncamere, del febbraio 1995 e dell'agosto 2008). È possibile richiedere un **unico certificato d'origine per più fatture** quando il cliente è unico e l'impresa esportatrice dichiara, ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000, che la spedizione è unica. In caso contrario, occorre richiedere un certificato d'origine per ogni fattura.



Definizione e Utilità

- Il Certificato di Origine è un atto pubblico amministrativo (certificazione in senso improprio) che attesta un accertamento svolto dalla Pubblica Amministrazione. Ne consegue che la Camera di Commercio può certificare solo ciò che è in grado di accertare in base alle proprie competenze.
- È predisposto in lingua italiana e, in relazione alle esigenze commerciali, anche in una o più lingue di altri Paesi dell'UE. Qualora sia compilato in lingua straniera, può essere richiesta una traduzione scritta.
- Non può riportare informazioni che non siano riscontrabili in fattura di esportazione o in altro idoneo documento (es. packing list, DDT/CMR).
- Può riportare l'indicazione di documenti quali contratti/ordini/lettere di credito; non può, però, contenere informazioni previste da contratti/ordini/lettere di credito se esse non rientrano nella disciplina della compilazione dei certificati.
- Non è un documento rappresentativo della merce, quindi non è accompagnatorio e non prova con certezza l'esportazione stessa.
- **Attesta l'origine non preferenziale** (o comune o autonoma) delle merci, secondo la definizione stabilita da ogni Paese.
- È destinato principalmente ai rapporti tra l'Unione Europea e di Paesi terzi, ma può essere rilasciato, per esigenze commerciali, anche per altri Paesi europei compresa l'Italia.
- In linea di principio ha una durata illimitata, a condizione che i dati rimangano inalterati. Tuttavia, un periodo di tempo troppo lungo tra la data di rilascio e quella di spedizione, potrebbe comportare difficoltà nel Paese di importazione.



Casella 1: Speditore

- Se lo speditore è l'impresa che emette la fattura di vendita all'estero (esportatore)
→ inserire: **Denominazione sociale** e l'**indirizzo completo dell'impresa esportatrice** così come risulta dal Registro delle Imprese.
- Se lo speditore è il soggetto che provvede alla spedizione per conto dell'esportatore (cioè dell'impresa che ha emesso fattura di esportazione verso il paese extra UE)
→ inserire: **Ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa che cura la spedizione** "per conto di (on behalf of)" **Ragione sociale dell'impresa che emette fattura di vendita al cliente extra UE.**

In tal caso allegare: a) delega con cui l'impresa, che ha emesso fattura al cliente extra UE, autorizza l'operatore italiano che cura la spedizione a richiedere il Certificato di Origine. La delega deve riportare gli estremi della fattura di vendita e del destinatario finale; b) copia della fattura verso il destinatario finale, salvo i casi di impedimento per riservatezza commerciale. In tale ultima circostanza farà fede la sola menzione del destinatario e degli estremi della fattura nell'atto di delega.

Non si possono indicare:

- riferimenti bancari aziendali (IBAN);
- riferimenti a nominativi di persone fisiche, divisioni aziendali;
- riferimenti che NON compaiono al RI (fax, tel.).
- diciture "manufacturer", "producer" o "exporter".



Casella 2: Destinatario

Indicare:

- **Denominazione sociale e indirizzo completo** (compreso lo Stato) dell'acquirente estero così come risulta dalla fattura di vendita.

oppure

- **«All'ordine» o «To Order»** seguita, eventualmente, dal nome del Paese di destinazione (da indicare in fattura).

In caso di **Triangolazioni** indicare **alternativamente**:

A) denominazione sociale e indirizzo completo dell'**acquirente estero** (come risulta da fattura di vendita) seguito da denominazione e indirizzo completo del **destinatario estero**;

B) **«All'ordine» o «To Order»**, seguito eventualmente dal nome del Paese di destinazione, se conosciuto (da indicare in fattura);

C) denominazione sociale e indirizzo completo del **destinatario finale estero** solo se la merce è destinata direttamente in un paese diverso da quello dell'acquirente e l'indirizzo di destinazione figura chiaramente espresso in fattura (tale informazione va inserita nelle annotazioni della pratica o si deve evincere chiaramente dalla fattura).

I Paesi vanno sempre indicati con il nome ufficiale, le sigle non sono ammesse

Certificato di Origine con destinazione Italia

Il Certificato di Origine nella transazione tra due soggetti italiani può essere richiesto, nelle operazioni precedenti l'esportazione, allo scopo di preservare il segreto commerciale, rendendo in questo modo superflua la dichiarazione del fornitore attestante l'origine della merce.

Condizioni per il rilascio:

- la fattura di vendita tra i due soggetti italiani (anche imponibile IVA) deve indicare la destinazione finale o comunque la dicitura "per successiva esportazione";



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

oppure

- dichiarazione (DSAN) in cui il richiedente specifica formalmente la futura esportazione in Paesi extra UE da parte del destinatario italiano.

Nota Bene: in casella 2 non deve figurare l'indirizzo del destinatario italiano ma solo la dicitura: «**To Order**».



Casella 3: Paese d'origine

- **merce di Origine UE** → Indicare UNIONE EUROPEA (o European union, o Union européenne ecc in base alla lingua scelta). Se richiesto, è possibile scrivere accanto a Unione Europea anche il nome ufficiale dello Stato membro (es. Unione Europea - Italia; Unione Europea- Repubblica Federale tedesca)
- **merce di Origine Extra UE** → Indicare il nome ufficiale del/i PAESE EXTRA UE
- **merce di Origine Multipla (UE ed Extra UE)** → Indicare i diversi Paesi d'origine, es. *European Union - Italy; People's Republic of China; India*. Si ricorda che i Paesi comunitari vanno preceduti dalla dicitura "Unione Europea".

Nel caso di **merce di origine multipla**, per la compilazione della **casella 6**, consultare il corrispondente paragrafo di questa guida.

Non è possibile indicare:

- la dicitura CEE, Comunità Europea;
- le sigle e le abbreviazioni generali (es. USA);
- SOLO il Paese membro UE (es. Italia).



Casella 4: Informazioni riguardanti il trasporto (compilazione facoltativa)

- mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro, ecc.);
- «trasporti misti» se la spedizione è effettuata con mezzi differenti

Oltre al tipo di mezzo possono essere inseriti dettagli specifici del trasporto se esplicitamente previsti dalle autorità estere (es.:porto di destino, containers, nome della nave, ecc.);

- «da stabilirsi» nel caso non sia stato definito il trasporto.

Eccezione - Certificato con destinazione Iraq: nella casella 4) deve essere riportato in modo dettagliato sia l'itinerario della merce sia i diversi mezzi di trasporto utilizzati.



Casella 5: Osservazioni (compilazione facoltativa)

Informazioni e/o riferimenti a documenti utili alla identificazione della spedizione che non possono essere inseriti altrove.

Esempio:

- Numero di fattura di vendita¹
- Numero di packing list
- Numero ordine del cliente
- Numero del contratto
- Numero della licenza
- Numero del credito documentario
- Termini di resa (ICC INCOTERMS / INCOTERMS® seguito dall'anno dell'edizione concordata)

- Le informazioni e i documenti citati devono essere riscontrabili in fattura.
- I documenti citati non vanno allegati ma possono essere richiesti in visione a discrezione della Camera di Commercio.
- **Eccezione:** la Lettera di Credito va sempre allegata alla pratica.

Non si possono indicare:

- menzioni discriminatorie;
- termini di pagamento;
- qualunque tipo di dichiarazione.

¹ Si precisa che il numero della fattura di vendita, anche se è stato indicato nell'apposito campo fattura, se non viene inserito in casella 5 non comparirà nel Certificato di Origine.



Casella 6: Denominazione delle merci

Descrizione completa delle merci, elencate per numero d'ordine progressivo, marche, quantità e natura dei colli.

Numero d'ordine

- il numero d'ordine rappresenta la numerazione progressiva delle merci e non il numero d'ordine del cliente;
- ogni tipologia di articolo o prodotto deve essere elencato e preceduto da numero d'ordine progressivo (1,2,3...).

Descrizione delle merci

- deve essere riscontrabile dalla fattura di vendita, deve essere «conforme» e non necessariamente «letterale»;
- **deve essere chiara e completa**, tale da consentire l'identificazione esatta delle merci, utile anche alla corretta classificazione doganale;
- è possibile utilizzare sia la denominazione commerciale consueta che i termini tecnici;
- per descrizioni particolarmente tecniche o difficoltà di traduzione, potranno essere richieste dichiarazioni chiarificatrici/aggiuntive.
- non possono essere indicati solo i codici interni degli articoli o solo i modelli del prodotto in quanto non identificano in modo chiaro la merce esportata (es. non va bene scrivere COMBI modello 1250 ma occorre scrivere: macchina reggiatrice COMBI modello 1250);
- non sono ammesse descrizioni abbreviate dei prodotti
- non sono ammesse le sole indicazioni generiche quali “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “macchinari”, “accessori”, “ricambi”, “parti di ricambio”, “kit” ecc.;
- è possibile descrivere le merci con una denominazione generica solo se è seguita dall'indicazione “come da fattura allegata”. Questa modalità di descrizione della merce può essere utilizzata quando gli articoli sono numerosi (indipendentemente che ci sia merce di origine multipla o non) per cui non c'è sufficiente spazio in casella 6 o quando ci sono origini multiple.



In tal caso la fattura:

- deve contenere la natura dettagliata delle merci così da permettere una chiara identificazione delle stesse e, se c'è origine multipla, anche il paese di origine accanto ad ogni prodotto;
- non può riportare informazioni incompatibili con il contenuto del Certificato di Origine. Se ci sono, è possibile allegare, anziché la fattura, un packing list o una lista valorizzata.

Marche/marcature, quantità e natura dei colli

devono essere riscontrabili in fattura o nel packing list.

Informazioni non inseribili

- descrizioni generiche quali «prodotti chimici», «prodotti metallici», «macchinari», «parti di ricambio», «kit», «accessori», ecc.;
- prezzi delle merci;
- soltanto le sigle, i codici interni o i marchi dei prodotti;
- riferimenti a numeri d'ordine, lettere di credito, origine della merce (fatta eccezione per certificati origine multipla);
- nome del produttore;
- «qualità» o «componenti» (es.: 50% - lino; 50% seta in quanto non verificabili, gradazione alcolica, ecc.);
- scadenza della merce;
- tariffa doganale;
- scopo/utilizzo del prodotto.

Compilazione Casella 6 in caso di ORIGINE MULTIPLA (UE ed extra UE)

- Descrivere tutti i prodotti esportati indicando, a fianco di ogni singolo articolo menzionato, il Paese di origine, separando in maniera evidente le merci di origine UE da quelle di origine extra UE. Se ci sono più articoli con la stessa origine, l'origine può essere indicata alla fine anziché accanto ad ogni articolo.

*Esempio: n. 1 pallet women's shoes - origin European Union – Italy;
bags - origin People's Republic of China;
belts - origin India*



in alternativa

- se gli articoli sono numerosi, utilizzare una descrizione generica della merce seguita dall'indicazione "come da fattura allegata" o come da " packing list allegato". In questo caso, la fattura o il packing list dovranno riportare necessariamente, accanto ad ogni prodotto, il Paese di origine. Si ricorda che i Paesi comunitari vanno preceduti dalla dicitura "Unione Europea".

Esempio A: n. 1 pallet - women's shoes, sandals and slippers, bags, belts, pants, skirts as per attached invoice n. _____ dated _____

Esempio B: n. 1 pallet - women's footwear, accessories and clothing as per attached invoice n. _____ dated _____

Compilazione Casella 6 in caso di esportazione di Pezzi di ricambio essenziali e/o accessori

Definizione di pezzi di ricambio essenziali e/o accessori: sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-152/10 del 16/6/2012)

Ricambi: pezzi indispensabili al funzionamento destinati a sostituire quelli vecchi o danneggiati.

Accessori: organi/attrezzature che consentono alla macchina/ apparecchio di compiere lavori o possibilità supplementari.

Le Linee Guida di Eurochambres aggiornate a gennaio 2022 prevedono che i **pezzi di ricambio essenziali e gli accessori possono acquisire** la stessa **origine del macchinario/apparecchio/veicolo** a cui si riferiscono a condizione che il macchinario/apparecchio/veicolo rientri nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata (quindi classificato nei capitoli compresi dall' 84 al 92):

<https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet>

Sez. XVI: macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Sez. XVII: materiale da trasporto

Sez. XVIII: strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi



L'acquisizione della stessa origine del macchinario può avvenire:

- per pezzi di ricambio e accessori spediti contestualmente al macchinario/apparecchio/veicolo cui si riferiscono;
- solo per pezzi di ricambio se l'esportazione avviene in un momento successivo rispetto all'esportazione del macchinario / apparecchio / veicolo.

Attenzione: marcatura/etichetta dei ricambi/accessori NON deve differire da origine dichiarata nel Certificato altrimenti si può incorrere nel fermo della merce da parte delle Autorità doganali.

Caso 1: pezzi di ricambio/accessori esportati contemporaneamente a macchinario/apparecchi/veicolo (Sez. XVI, XVII,XVIII)

Casella n. 6	<ul style="list-style-type: none">▪ Macchinario _____ (indicare il tipo)▪ Pezzi di ricambio essenziali/accessori per il macchinario _____ (indicare il tipo): _____ (citare i ricambi esportati, eventualmente raggruppati per macro voci).
Dichiarazione di origine "Il richiedente dichiara inoltre"	<ul style="list-style-type: none">▪ Macchinario _____ (indicare il tipo): _____ (Paese di origine, nome del produttore e stabilimento di produzione)▪ Pezzi di ricambio essenziali/accessori con stessa origine del macchinario _____ (indicare il tipo), codice nomenclatura doganale _____. I ricambi/accessori corrispondono, in natura e numero, al normale equipaggiamento del suddetto macchinario
Fattura	deve riportare la dicitura: Pezzi di ricambio essenziali/accessori del macchinario _____ (indicare il tipo), codice nomenclatura doganale _____.

caso 2: pezzi di ricambio esportati successivamente a macchinario/apparecchi/veicolo (Sez. XVI, XVII,XVIII) – possibilità non ammessa per accessori

Casella n. 6	Pezzi di ricambio essenziali/accessori per il macchinario _____ (indicare il tipo) precedentemente esportato con Certificato di Origine n. _____. (citare i ricambi esportati, eventualmente raggruppati per macro voci).
Dichiarazione di origine "Il richiedente dichiara inoltre"	I ricambi di cui alla fattura n. _____ del _____ sono essenziali per il macchinario _____ (indicare il tipo di macchinario) precedentemente esportato con Certificato di Origine n. _____ del _____ e ne acquisiscono, pertanto, la stessa origine. Tali ricambi, inoltre, corrispondono, in natura e numero, al normale equipaggiamento del suddetto macchinario precedentemente esportato



Fattura	deve riportare la dicitura: Pezzi di ricambio essenziali/accessori del macchinario _____ (indicare il tipo), codice nomenclatura doganale _____ precedentemente esportato con Certificato di origine n. _____
Allegati	<ul style="list-style-type: none">▪ copia della fattura di esportazione del macchinario e copia del relativo Certificato di Origine;▪ copia del contratto o qualsiasi altro documento (richiesta del cliente estero) che dimostri che la consegna dei ricambi verrà effettuata come parte del normale servizio di manutenzione del macchinario _____ (indicare il tipo), precedentemente esportato/importato con certificato di origine n. _____

NOTA BENE: non può essere utilizzata questa procedura agevolativa per spedire una fornitura generica di ricambi

Compilazione Casella 6 in caso di esportazione di Kit o Set

Il KIT/SET, formato da più prodotti magari destinati ad uno specifico scopo (es. Kit di riparazione, kit di assemblaggio, kit elettrico, kit di riparazione, set di sopravvivenza, set da barba, set da viaggio ecc.) non può considerarsi doganalmente come un unico prodotto e, pertanto, non potrà avere una «unica» origine. Nel caso perciò di invio di KIT/SET occorre dettagliare il contenuto dello stesso e essere a conoscenza dell'origine di ogni singolo prodotto che lo compone.

Eccezioni

- il KIT spedito a corredo di un macchinario rientrante nelle categorie XVI, XVII e XVIII è ritenuto un accessorio e, in quanto tale, può assumere l'origine del bene principale. In tal caso è sufficiente una indicazione generica del kit dalla quale si comprenda l'uso degli accessori che lo compongono senza il dettaglio del suo contenuto.
- BORSE PER IL PRONTO SOCCORSO (contenenti il necessario per il primo soccorso) in quanto "nominati in tariffa" (3006 5000 00) il cui produttore può considerarsi come l'assemblatore del kit stesso.



Casella 7: Quantità

Indicare la quantità dei prodotti da esportare, precisando l'unità di misura utilizzata.

Può essere **espressa in varie unità di misura** (peso, volume, capacità, lunghezza, numero dei pezzi, ecc.) secondo la natura del prodotto esportato.

Non possono considerarsi unità di misura e quindi non possono essere inseriti in casella 7:

- Cartoni
- Set
- Kit
- Casse
- Confezioni

Se viene scelta come unità di misura un'unità di peso, sarà necessario precisare se le quantità indicate corrispondono al peso netto o lordo.

Anche le quantità indicate sul certificato devono essere riscontrabili e verificabili in fattura o nel packing list.



Dichiarazione di origine in calce al modello base

È la dichiarazione sull'origine delle merci esportate, che ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa di fronte a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le conseguenti responsabilità - anche di carattere penale - del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

Dichiarazione d'origine italiana e/o europea

Paragrafo 1 - Merce interamente ottenuta in Italia o in altro paese dell'Unione Europea - Art. 31 Reg. UE 2446/2015

Va compilato quando vengono esportati prodotti "100% Made in ...", ovvero prodotti primari nel loro stato naturale, i loro derivati, o prodotti industriali ottenuti con il solo impiego di fattori produttivi originari al 100% dello stesso Paese (Italia o altro Paese dell'Unione Europea).

L'articolo 31 del Regolamento Delegato (UE) n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015 prevede un elenco dei prodotti che devono essere considerati "interamente ottenuti:

- i prodotti minerali estratti nel Paese oppure dal suolo o dal sottosuolo marino dove il Paese esercita diritti esclusivi di sfruttamento;
- i prodotti del regno vegetale raccolti nel Paese; gli animali vivi, nati ed allevati nel Paese, i loro derivati e i prodotti della caccia praticata nel Paese;
- i prodotti della pesca praticata nel Paese oppure da navi battenti bandiera del Paese (*es. i pesci catturati da una nave battente bandiera italiana sono di origine italiana a prescindere dalla zona di pesca*);
- le merci ottenute o prodotte a bordo di navi officina battenti bandiera di quel Paese, utilizzando prodotti della pesca o altri prodotti estratti dal mare originari di tale paese (*es. l'origine del pesce lavorato e congelato a bordo è legata alla bandiera della nave officina che lo ha pescato e lavorato, a prescindere dalla zona di pesca*);
- i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, raccolti nel Paese destinati al recupero delle materie prime;



- le merci ottenute utilizzando esclusivamente i prodotti primari, elencati in precedenza, interamente ottenuti nel Paese.

Paragrafo 2 - Trasformazione/Lavorazione sostanziale in Italia e/o in Unione Europea - Art. 33 e 34 REG. UE 2446/2015

Va compilato quando si esportano merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l'impiego di materiali o componenti non tutti originari dell'UE ma che hanno subito una trasformazione/lavorazione sostanziale in Italia o altro paese dell'Unione Europea

Compilazione Paragrafi 1 e 2

Denominazione dell'impresa produttrice e indirizzo completo dello stabilimento di produzione *[dovrà essere indicata la denominazione come risulta al Registro delle imprese e la località, comprensiva di provincia, dove è ubicato lo stabilimento che ha prodotto la merce, non l'indirizzo della sede legale o della sede amministrativa]*. Nel caso di imprese italiane, l'attività produttiva dovrà risultare nella visura del Registro delle imprese (per attività non s'intende l'oggetto sociale ma l'attività effettivamente svolta).

Si precisa che:

- nel caso di esportazione di più prodotti, per ciascuno di essi occorre specificare il nome del produttore e l'indirizzo dello stabilimento di produzione.
- se i prodotti esportati sono stati acquistati da un commerciante l'esportatore, oltre al nome del produttore e all'indirizzo dello stabilimento di produzione, deve indicare anche i nominativi del/i fornitore/i e allegare le relative fatture di acquisto.

Qualora l'impresa non conosca la denominazione dell'impresa produttrice, può allegare come prova dell'origine:

- certificato di origine rilasciato dallo Stato membro di cui le merci sono state dichiarate originarie (tipo, numero, data, ente emittente)²;

² Le istruzioni ministeriali prevedono: 1) che i certificati di origine possono essere utilizzati come documenti giustificativi nel rilascio di ulteriori certificati di origine rilasciati da altre Camere di commercio; 2) che quando particolari esigenze commerciali lo necessitano, la Camera di Commercio può rilasciare anche certificati di origine destinati ad altri Stati membri dell'Unione europea. 3) Infine, quando occorra allo scopo di preservare il segreto commerciale, per una operazione precedente l'esportazione, il rilascio è ammesso anche nel caso in cui il primo destinatario delle merci abbia sede in Italia. In tale ultimo caso il richiedente deve dichiarare formalmente che le merci saranno oggetto di futura esportazione o tale circostanza deve comunque risultare evidente nella documentazione commerciale; inoltre nella casella destinatario va utilizzata la menzione "all'ordine" non essendo tracciabile la destinazione estera finale.



- certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate dal Paese di riferimento e dai quali risulti il Paese d'origine delle merci;
- foto delle etichettature "Made in" accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, nella quale sia esplicitato che le stesse sono riconducibili alle merci in esportazione (*se per il prodotto è prevista specifica normativa «Made in»*).

Dichiarazione d'origine Extra Unione Europea

Paragrafo 3 - La merce è di origine estera (extra UE)

Indicare nome del Paese extra UE ed estremi dei documenti che certificano l'origine (tipo di documento, numero del documento, data di emissione, ente emittente)

I documenti considerati idonei a comprovare l'origine sono:

- certificato di origine «non preferenziale» emesso dalle autorità competenti straniere;
- polizze di carico o lettere di vettura dalle quali risulti il Paese d'origine delle merci;
- bollette doganali d'importazione;
- certificati sanitari/conformità/qualità dai quali risulti il Paese d'origine delle merci;
- etichettature "Made in" accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, nella quale sia esplicitato che le stesse sono riconducibili alle merci in esportazione (*se per il prodotto è prevista specifica normativa «Made in»*).

La documentazione a comprova dell'origine va allegata alla richiesta di rilascio.
Se i prodotti esportati sono stati acquistati da un commerciante, l'esportatore deve indicare anche i nominativi del/i fornitore/i e allegare le relative fatture di acquisto.



Certificato di Origine Pro forma

Viene rilasciato a fronte di fatture proforma o di una lista valorizzata delle merci o di una “shipping invoice” in genere in questi casi:

- per aprire una lettera di credito in alcuni Paesi;
- come strumento di conoscenza delle condizioni di vendita applicate al cliente estero;
- per concludere una transazione commerciale;
- per partecipare ad una gara internazionale;
- per spedire merce in sostituzione di altra già spedita in precedenza ma risultata poi difettosa (merce in garanzia);
- quando la fatturazione definitiva (a cui segue pagamento) abbia tempi differenti rispetto alla reale spedizione della merce;
- per merci in esportazione temporanea (solitamente per Paesi non aderenti alla convenzione ATA).

Nella richiesta on line di Certificato di Origine l'impresa deve selezionare il **flag “Pro forma”**

Il certificato è emesso con la menzione Pro forma (sia l'originale che le eventuali copie).

Il certificato pro forma è a tutti gli effetti un Certificato di Origine per cui la documentazione a prova dell'origine e i conseguenti controlli effettuati dalla Camera sono gli stessi dei certificati emessi a fronte di fatture di esportazioni definitive.



Certificato di Origine a posteriori - Issued retrospectively

Quando viene richiesto un certificato di origine per una fattura di esportazione con data antecedente di 30 gg rispetto alla data della richiesta, il certificato viene emesso con la dicitura **a posteriori** solo se la **spedizione della merce è avvenuta da oltre un mese**. I 30 gg sono calcolati non dalla data della fattura ma dalla data della bolletta di esportazione che individua il momento in cui la merce lascia il territorio dell'UE.

Allegati:

- Autocertificazione scaricabile al link

<https://www.marche.camcom.it/modulistica/certificazione-per-12019estero/autocertificazione-certificati-origine.pdf>

in cui lo speditore:

- cita il numero e la data della bolletta doganale di esportazione comprovante l'avvenuta spedizione da più di 30 giorni;
- dichiara che non è stato precedentemente richiesto alcun Certificato per la medesima fattura;
- eventuale lettera di richiesta dell'importatore/acquirente straniero;
- bolletta doganale di esportazione.

Tale Certificato verrà rilasciato con la menzione «Certificate Issued Retrospectively»

Attenzione: se tra la data di emissione della fattura e la data di richiesta del certificato di origine decorrono più di 30 gg ma il certificato di origine non può essere considerato a posteriori in quanto non sono decorsi più di 30 gg dalla data della spedizione, l'esportatore deve comunque allegare alla pratica l'Autocertificazione sopra indicata, dichiarando che le merci riferite alle fatture citate sono state spedite da non oltre 30 giorni e che, pertanto, sono attualmente in corso di spedizione e allegare altresì la bolletta di esportazione.



Smarrimento del Certificato di Origine

In caso di smarrimento del certificato può essere richiesto un **Duplicato**

Il richiedente dovrà presentare una nuova richiesta:

- indicando in CASELLA 5: la dicitura «DUPLICATO» Certificato di Origine numero _____ del _____;
- dichiarando nel retro del modello base (nella parte della dichiarazione di origine: DICHIARAZIONE ORIGINE-RETRO) che s’impegna a sopportare eventuali conseguenze che potrebbero derivare dall’utilizzo improprio da parte di terzi del certificato n _____ del _____ smarrito;
- allegando copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti.

Il duplicato dovrà comunque essere richiesto entro 6 mesi dal rilascio del certificato smarrito.



Sostituzione del Certificato di Origine

La sostituzione del Certificato di Origine è richiesta per apportare modifiche nei contenuti, che non possono formare oggetto di semplice correzione.

Il richiedente deve presentare tramite Cert'O la pratica di **Dichiarazione di distruzione** del certificato emesso e da sostituire indicando nelle note la motivazione.

Tale prassi deve rivestire, comunque, carattere di eccezionalità, in quanto le informazioni contenute nel Certificato di Origine devono già essere note e corrette al momento della presentazione dell'istanza.



Visti

Oltre al visto del Certificato di Origine, l'impresa può richiedere, sempre con modalità telematica, tramite il programma Cert'O (tipologia pratica: Richiesta visti - Autorizzazioni - Copie certificato), anche il rilascio di visti su documenti diversi (fatture, documenti emessi da enti ufficiali, dichiarazioni ecc).

Visti su fattura

Il visto su fattura può essere richiesto contestualmente alla domanda di Certificato di Origine o separatamente da essa.

Sulla fattura di esportazione, la Camera di Commercio, effettuate nel Registro delle imprese le opportune verifiche sul firmatario, appone un **“visto poteri di firma”**.

Per ottenere il visto, la fattura di esportazione, deve essere **firmata digitalmente, con modalità visibile pdf pades**, da un soggetto legittimato (legale rappresentante, procuratore ecc.); **se firmata in p7m** dovrà riportare anche la **firma «olografa»** del sottoscrittore con specificato nome, cognome e qualifica del firmatario.

Se viene chiesto il visto di una fattura recante l'indicazione dell'origine non preferenziale (made in), occorre richiedere contestualmente anche il visto sul Certificato di Origine. Qualora il Certificato di Origine relativo a tale fattura fosse stato richiesto in precedenza, è necessario indicare nelle note della pratica il numero seriale (C/...) o il numero della pratica (M...) con cui tale certificato è stato richiesto

Se, invece, sulla fattura viene indicata l'origine preferenziale o il luogo di produzione (prodotto da ____ in ____), non sussiste l'obbligo di richiedere preventivamente o contestualmente il Certificato di Origine.

Visti su dichiarazioni dell'impresa

Su atti e dichiarazioni a valere all'estero redatti dall'impresa, sia quelli propedeutici all'avvio di rapporti commerciali con l'estero (procure, nomine di agenti e rappresentanti in Paesi esteri, contratti con partner esteri per impianti all'estero, dichiarazioni e attestazioni per la partecipazione e bandi e gare internazionali, ecc.), sia quelli attinenti le operazioni stesse (dichiarazioni di composizione dei prodotti, Export Registry Form per l'Egitto, dichiarazioni accompagnatorie di certificati di origine, certificati di garanzia del produttore,



ecc.), sia quelli necessari ad assolvere richieste di Autorità estere, la Camera di Commercio appone un **“visto poteri di firma”**.

Il **“visto poteri di firma”** non si riferisce all'esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell'impresa titolare dell'operazione con l'estero.

Per ottenere il visto, la dichiarazione va redatta su carta intestata dell'impresa, firmata digitalmente da un soggetto legittimato (legale rappresentante, procuratore, ecc) e allegata alla pratica telematica.

La dichiarazione va firmata digitalmente **con modalità visibile pdf pades**, da un soggetto legittimato (legale rappresentante, procuratore ecc.); **se firmata in p7m** dovrà riportare anche la **firma «olografa»** del sottoscrittore con specificato nome, cognome e qualifica del firmatario.

Visti su documenti emessi da un organismo o ente ufficiale

Su documenti per l'esportazione emessi da organismi o Enti ufficiali (ASL, Istituti nazionali di certificazione, Ministeri, ecc.) Camera di Commercio appone un **“visto per deposito”**. Tale visto attesta esclusivamente che una copia del documento è agli atti della Camera di Commercio, senza alcun riconoscimento o responsabilità circa il contenuto del documento.

Per ottenere il visto il documento va **firmato digitalmente in p7m** da un soggetto legittimato (legale rappresentante, procuratore, ecc) e allegato alla pratica telematica.